COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE
N. 10 del 19-06-2026

Registro Generale n. **20**

OGGETTO: **Festività di San Giovanni Battista 2026 - Spettacolo pirotecnico del 24 giugno 2026 - Zona di sicurezza- Disposizioni a tutela dell'incolumità e della sicurezza.**

Il Sindaco

Considerato che la sera del 24 giugno 2026, tra le ore 21:00 e le ore 23:59, è previsto l'allestimento di uno spettacolo pirotecnico multilivello, con le caratteristiche tecniche indicate nella documentazione agli atti, la cui base di sparo è stata individuata nella passerella pedonale che collega Via Naronti con Via Caduti del Lavoro e nell'adiacente alveo del Fiume Bormida;

Visto il Piano della Safety, adottato dal Responsabile dell'Area Tecnica il 9/6/2026;

Vista la Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS, ad oggetto "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*" e la successiva Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS, ad oggetto *"Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*", con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla zona di sicurezza da rispettare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali;

Ravvisata la necessità di inibire, il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, ovverossia nel periodo necessario al compimento delle operazioni connesse alla preparazione e all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico nonché all'esaurimento delle attività di bonifica, l'accesso all'area di sicurezza indicata nella relazione tecnica redatta dal pirotecnico, allegata sub A) alla presente;

Ravvisata altresì la necessità di impartire disposizioni a tutela della sicurezza degli edifici compresi nell'area di sicurezza sopra individuata;

Visto l'art. 54 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al comma

4 che prevede la comunicazione al Prefetto dei provvedimenti adottati al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

O R D I N A

1. Il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, è vietato l'accesso, a chiunque non espressamente autorizzato, all'area di sicurezza indicata nell'allegato sub A) alla presente;

2. Il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, tutti gli edifici nell'area di sicurezza indicata nell'allegato sub A) alla presente, dovranno inoltre avere le persiane chiuse o, ove non presenti, gli infissi; eventuali tende da sole e/o coperture in tessuto e/o materiale plastico dovranno essere, rispettivamente, riavvolte e ritirate.

D I S P O N E

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 18/08/2009, n.69 e trasmessa al Prefetto ex art. 54 c.4 D.Leg. 18.08.2000 n. 267;
2. Che in caso di inadempienza o di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si proceda d'ufficio e si provveda alla denuncia all' Autorità' Giudiziaria e penale per il reato di cui all'art. 650 del codice penale;
3. Che ogni singolo Fuochino sia incaricato di fare osservare quanto disposto dalla presente ordinanza;
4. Che l'Area Tecnica provveda a delimitare le zone individuate dal presente provvedimento e vi apponga copia della presente ordinanza;
5. Che le Forze dell'Ordine facciano osservare la presente ordinanza e che il Comandante di Polizia Municipale valuti l'adozione di idonea ordinanza per limitare la viabilità nella zona luogo della manifestazione.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 4/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento o dalla piena conoscenza del medesimo.

Il Sindaco
Rodolfo Mirri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.